

Il giudice di pace si occupa di assegni protestati sia relativamente alla sanzione sia relativamente alla richiesta di cancellazione del protesto fatta alla CCIAA e da questa respinta. La legge che regola i protesti è la L. 12.2.55 n. 77 (modif. da L. 18.8.2000 n. 235) articolo 4.

Art.

4.

1 Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, **esegua il pagamento** della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3- bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5.

2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, **illegittimamente od erroneamente**, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

3. Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti, provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza. (1) (2)

4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (3)

5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a lire 15.000 per il primo anno successivo [alla data di entrata in vigore della presente disposizione] (4), rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (5).

(1) Le parole in parentesi avrebbero dovuto essere le seguenti: "al 28 dicembre 2000, data di entrata in vigore della l. 18 agosto 2000, n. 235 di sostituzione del presente articolo".

(2) Comma modificato dall'art. 45, l. 12 dicembre 2002, n. 273.

(3) Comma modificato dall'art. 45, l. 12 dicembre 2002, n. 273 e successivamente dall'articolo 34, comma 14, del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

(4) Le parole in parentesi avrebbero dovuto essere le seguenti: "al 28 dicembre 2000, data di entrata in vigore della l. 18 agosto 2000, n. 235 di sostituzione del presente articolo".

(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 18 agosto 2000, n. 235, a decorrere dal 28 dicembre 2000.

NOTA Si assume da taluno che la fattispecie di cui al comma 2 (errore anziché pagamento) possa applicarsi anche agli assegni

Per sé la cancellazione del protesto è prevista solo per le cambiali (e non per gli assegni) se pagate dopo il protesto (o se vi è stato un protesto errato o illegittimo). Peraltro, anche se Corte Cost. 12-14 marzo 2003 n. 70 (conforme a 5.7.90 n. 317 e 19.1.93 n. 14) ribadisce che la cancellazione del protesto ex art. 4 comma 1 L. 77/55 (modif. L. 235/2000) si riferisce solo agli assegni, non meno l'art. 4 comma 2 non esclude la cancellazione di un protesto di un assegno se il protesto stesso è stato levato erroneamente od illegittimamente. GDP Montecchio

LA PROCEDURA -

E' diversa (dalla L. 689/81). Il giudice deve fissare udienza entro 5 giorni e la parte deve notificare entro i successivi 10. Fra notifica e udienza devono passare 30 giorni.